

**Convenzione per singola mediazione ex art. 6, Lett. t) D.M.150/2023 e succ. mod.**

Tra

L'Organismo di mediazione **CONCILIACONSUMATORI s.r.l.** con sede legale in Via Fravita n° 8, 84044, Albanella (SA), C.F. e P.Iva n. 04974460653, iscritto nel registro degli organismi di mediazione al n. 800 in persona del legale rappresentante, Avv. Donatella Di Sarlo (DSRDTL71E63E417C)

E

L'Organismo di mediazione **CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA S.R.L.**, con sede legale in Via Mezzetti n° 24, 74121, Taranto (TA), C.F. e P. IVA n. 02804880736, iscritto nel registro degli organismi di mediazione al n. 117 in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

Premesso

- Che Conciliaconsumatori s.r.l. e Camera di Conciliazione Italiana s.r.l. sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Che il D.Lgs. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Che il citato D.lgs., stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogniqualevolta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 6, lett.t, del D.M. 150/2023, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto, a tal fine, un accordo, anche per singola mediazione;

Tanto premesso

Conciliaconsumatori s.r.l. e Camera di Conciliazione Italiana s.r.l. stabiliscono che per la singola procedura di mediazione n. 217/2026 **Gargano Giovanna Battista / Casa di Cura Bernardini s.r.l.+1** protocollata presso Conciliaconsumatori s.r.l., Camera di Conciliazione Italiana s.r.l. metterà a disposizione la propria sede sita in **Via Mezzetti n° 24 – 74121 - Taranto (TA)** con foro competente il Tribunale di Taranto, regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia.

Per l'utilizzo della sola sede, Conciliaconsumatori s.r.l. riconoscerà a Camera di Conciliazione Italiana s.r.l. il **25%** delle spese di mediazione percepite dalle parti per la mediazione telematica. Per l'utilizzo della sede e di un mediatore, Conciliaconsumatori s.r.l. riconoscerà a Camera di Conciliazione Italiana s.r.l. il **50%** delle spese di mediazione percepite dalle parti per la mediazione in presenza.

Tutti i compensi saranno versati entro 30 giorni dall'effettivo incasso da parte di Conciliaconsumatori s.r.l..

Conciliaconsumatori s.r.l.

Camera di Conciliazione Italiana s.r.l.

**CONCILIACONSUMATORI S.R.L.**  
VIA FRAVITA, 8  
84044 - ALBANELLA (SA)  
P.IVA 04974460653

